

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P2586/4112 sott. 53

Roma 20 dicembre 1996

OGGETTO: D.M. 31 luglio 1934 – Categorie e distanze di sicurezza per depositi commerciali misti di oli minerali. Quesito –

Con riferimento alla nota indicata a margine questo Ufficio concorda con il Comando Provinciale VV.F. di Mantova nel ritenere che, qualora nei depositi commerciali misti di oli minerali di piccola capacità, rapportando i liquidi con i fattori di conversione di cui al punto 4, titolo II, del D.M. 31 luglio 1934, il quantitativo totale sia inferiore a 16 m<sup>3</sup> e tale quindi da non essere compreso in nessuna classe, andrà verificato se il deposito rientra nella classe 9<sup>a</sup> per la presenza di soli liquidi di categoria "C", come nell'esempio proposto.

Ne consegue che in quest'ultimo caso il deposito dovrà rispettare le specifiche misure di sicurezza previste dalla vigente normativa per i depositi di classe 9<sup>a</sup>.